



Con la presente si trasmette la lettera del Dott. Gaetano Penocchio in relazione all'oggetto.

Considerata la complessità della normativa si forniscono alcune indicazioni in merito:

- ai sensi del DPR 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, s. m. e i., art. 42" 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (34) ((35))

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale”(quindi il Sindaco o suo delegato)

- Il termine di conservazione previsto per il registro di carico e scarico è di due anni dall'ultima registrazione effettuata (articolo 10 lettera n al punto 1 della legge15 marzo 2010, n. 38); esso deve rimanere a disposizione dell' autorità di controllo fino alla scadenza.

Scritto da Presidente

Martedì 01 Luglio 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 25 Gennaio 2020 13:51

Non è più necessaria la vidimazione annuale, (vd. circolare del Ministero della Salute prot. N E/11/27 di data 2 febbraio 2011).

Considerato che il registro serve per specificare l'impiego del medicinale secondo la scrivente l'eventuale farmaco in carico alla struttura prima del 29/01/2020 deve essere comunque registrato sul registro

Con l'occasione si porgono Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

- Dott.ssa Sandra Ganio-

- ai sensi del DPR 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, s. m. e i., art. 42^o 3. ***I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui***

al comma 1

debbono

tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati

, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (34)

((35))

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria local e"(quindi il Sindaco o suo delegato)

Scritto da Presidente

Martedì 01 Luglio 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 25 Gennaio 2020 13:51

- **Il termine di conservazione** previsto per il registro di carico e scarico è di due anni dall'ultima registrazione effettuata (articolo 10 lettera n al punto 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38); esso deve rimanere a disposizione dell' autorità di controllo fino alla scadenza.

Non è più necessaria la vidimazione annuale, (vd. circolare del Ministero della Salute prot. N E/11/27 di data 2 febbraio 2011).

Considerato che il registro serve per specificare l'impiego del medicinale secondo la scrivente l'eventuale farmaco in carico alla struttura prima del 29/01/2020 deve essere comunque registrato sul registro

Con l'occasione si porgono Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

- Dott.ssa Sandra Ganio-